

Allegato 1 POF

## CRITERI DI SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI CREDITO FORMATIVO E CREDITO SCOLASTICO VALUTAZIONI FINALI

Premessa

- Tutte le operazioni di scrutinio sono coperte dal segreto di ufficio la cui violazione comporta azioni sul piano disciplinare e, nel caso, civile e penale.
- Le decisioni adottate sono proprie dell'Organo Collegiale e non del singolo docente.

Le operazioni relative allo scrutinio finale si svolgono attraverso l'esame dei seguenti punti:

1. Validazione anno scolastico
2. Analisi dei programmi svolti e della congruità delle verifiche svolte in ogni materia
3. Valutazione dell'andamento didattico - disciplinare della classe;
4. Esiti delle verifiche di recupero effettuate per gli studenti con insufficienze nel primo periodo;
5. Attribuzione del voto di comportamento;
6. Attribuzione dei voti;
7. Attribuzione del credito scolastico;
8. Redazione, controllo e firma del tabellone dei voti e delle assenze
9. Stampe tabelloni

Il coordinatore di classe sintetizza le relazioni conclusive disciplinari, cui sono allegati i programmi svolti nella classe in ogni singola disciplina. Segue la discussione per rivedere, arricchire, condividere le relazioni. Si passa quindi all'analisi ed alla discussione, alunno per alunno, dei risultati nelle varie discipline.

Sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e di seguito elencati, preso atto delle proposte di voto nelle singole discipline, si passa a delineare, per ogni alunno, tenendo conto della situazione della classe, un profilo delle capacità, dell'interesse e della partecipazione, del comportamento, della progressione nell'apprendimento, considerati anche gli interventi didattico educativi ed integrativi frequentati ed ogni altro elemento utile, con particolare riferimento a:

- *ASSIDUITÀ FREQUENZA SCOLASTICA*  
 Saltuario     Discontinuo     Regolare     Assiduo
- *INTERESSE e IMPEGNO nella PARTECIPAZIONE al DIALOGO EDUCATIVO*  
 Assente     Superficiale     Adeguato     Significativo     Profondo
- *INTERESSE e IMPEGNO nella PARTECIPAZIONE alle ATTIVITÀ COMPLEMENTARI e INTEGRATIVE*  
 Assente     Superficiale     Adeguato     Discreto     Buono     Ottimo
- *INTERESSE e IMPEGNO DURANTE l'ORA di RELIGIONE CATTOLICA*  
 Assente     Superficiale     Sufficiente     Buono     Molto     Moltissimo

Ogni Docente propone, per ogni singolo alunno, il voto finale relativo alla propria disciplina di insegnamento, accompagnato da un breve motivato giudizio, tenuto conto dei seguenti elementi:

- le valutazioni conseguite dagli alunni nelle prove scritte, nelle interrogazioni, nelle prove pratiche e in altre forme di accertamento della preparazione;
- i dati riguardanti la partecipazione degli alunni ad attività di recupero (frequenza e profitto) o a percorsi di eccellenza (frequenza, risultati, riconoscimenti);
- le informazioni relative alle valutazioni conseguite nel 1° periodo e ai dati della valutazione intermedia;
- le informazioni relative al comportamento e alla disciplina: partecipazione attiva alla vita della classe e dell'Istituto, attenzione; rispetto verso i docenti, il personale non docente, i compagni; rispetto delle consegne, puntualità negli adempimenti.

Il Consiglio prende visione delle proposte di voto in ciascuna disciplina raccolte in un quadro riassuntivo e procede all'analisi delle situazioni riguardanti i singoli alunni.

Per gli alunni con tutte le proposte di voto positive il Consiglio procede alla miglior definizione e all'approvazione definitiva dei voti, quindi **delibera la promozione**.

Per gli alunni i cui esiti, pur testimoniando un profitto insufficiente, ma non gravemente, in una o più discipline, sono tali da far ragionevolmente ritenere che l'alunno, per qualità accertate, possa conseguire un recupero delle lacune individuate nell'arco del periodo compreso tra il termine delle lezioni dell'anno corrente e l'inizio del successivo, il Consiglio di classe **delibera la sospensione di giudizio**.

La scuola organizza corsi di recupero che gli studenti nelle condizioni di sospensione del giudizio sono tenuti a frequentare. I dati risultanti dalla frequenza e dalla verifica posta a conclusione dei diversi corsi disciplinari costituiranno la base perché il Consiglio di classe possa sciogliere in senso positivo o negativo il giudizio di sospensione, dandone soddisfacente motivazione.

Per gli alunni con insufficienze gravi e carenze diffuse ritenute non colmabili prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, il Consiglio procede alla **non ammissione** ed assume la deliberazione finale, indicando, caso per caso, le discipline e le motivazioni che hanno determinato l'esito.

Per i criteri fissati dal Collegio dei Docenti, un alunno non è ammesso alla classe successiva se:

- presenta una o più situazioni di profitto giudicate gravemente insufficienti e/o situazioni di profitto insufficiente, anche se non gravemente, in più di quattro discipline
- non ha conseguito, a parere del Consiglio, del tutto o in parte consistente le conoscenze, le abilità e le competenze richieste dal profilo della classe di appartenenza definito nel PED
- la frequenza dei corsi di recupero non ha fatto registrare cambiamenti sostanziali della preparazione, poiché l'alunno vi ha partecipato in modo discontinuo per presenza, attenzione e studio, non conseguendo miglioramenti degni di nota
- in modo motivato, il Consiglio di classe non ritiene sussistere le possibilità per un recupero sostanziale delle lacune rilevate nell'arco del periodo di vacanze estive; né il Consiglio ritiene sussistere la preparazione di base necessaria per affrontare gli esami conclusivi.

*Caratteri di distinzione del profitto: non gravemente insufficiente/gravemente insufficiente.*

Il profitto è ritenuto non gravemente insufficiente in una disciplina se:

- *Deriva da un alternarsi di esiti positivi e negativi, o comunque da esiti non particolarmente e insistentemente negativi.*
- *L'alunno ha conseguito qualche risultato positivo in seguito ad attività di recupero frequentate con assiduità di presenza e studio e avendo partecipato a progetti disciplinari qualificanti.*
- *Il docente ritiene possibile che un recupero, preferibilmente guidato, delle conoscenze e delle abilità non raggiunte possa essere conseguito dall'alunno nel corso delle vacanze estive, anche attraverso la frequenza dei corsi di recupero organizzati dalla scuola dopo il termine delle lezioni dell'anno corrente e l'inizio del successivo.*

Il profitto è ritenuto gravemente insufficiente in una disciplina se:

- *è il risultato di valutazioni sistematicamente e gravemente insufficienti.*
- *Risultati altrettanto insoddisfacenti sono stati riportati al termine delle attività di recupero.*
- *Attività specifiche promosse dalla scuola (visite guidate, convegni, concorsi, ...) non hanno registrato partecipazione e interesse dello studente.*
- *Una situazione di lacune pregresse non recuperate almeno parzialmente, rende la valutazione ulteriormente negativa, in quanto costituisce pregiudizio per il pieno apprendimento.*

Per gli studenti che risultano insufficienti in una o più discipline si stabiliscono **le modalità con cui effettuare il recupero** (corso di recupero -CR o studio autonomo -SA) e si riportano tali informazioni sulle lettere di comunicazione alla famiglia.

*Delibera di sospensione di giudizio*

Nel caso di sospensione del giudizio deliberata a maggioranza, vengono riportati i docenti contrari alla sospensione del giudizio, indicando se favorevoli alla promozione oppure se favorevoli alla non ammissione alla classe successiva.

Per ciascuna delle discipline insufficienti, vengono predisposte le indicazioni relative alle attività che gli studenti con sospensione di giudizio dovranno svolgere durante il periodo estivo in preparazione alla prova differita. Si compilano quindi le lettere da inviare alle famiglie degli studenti per i quali è stata deliberata la sospensione di giudizio.

Vengono predisposti corsi di recupero estivi nel mese di luglio, di durata 12-18 ore complessive per corso. Gli studenti sono obbligati a frequentare le lezioni delle discipline con sospensione del giudizio. In caso di indisponibilità, è richiesta comunicazione scritta della famiglia che si impegna a far seguire privatamente il proprio figlio.

Entro il 31 agosto, si terranno, di norma, le riunioni dei Consigli di classe per le deliberazioni conseguenti alle prove poste a conclusione di ogni corso.

Ogni corso di recupero organizzato per gli studenti in stato di sospensione di giudizio si conclude con una verifica orale e/o scritta e/o pratica dei livelli di conoscenze, abilità e competenze raggiunte. La verifica è tale da consentire un giudizio di completo recupero, oppure di stretta sufficienza o di mancato conseguimento dell'obiettivo. Le verifiche sono predisposte dai docenti all'interno delle attività dipartimentali.

Il Consiglio di classe, riunito in collegio perfetto, deciderà la revoca della sospensione in senso positivo e ammetterà alla classe successiva lo studente che ha conseguito, nel complesso delle discipline coinvolte nella sospensione, risultati senz'altro significativi per assiduità di frequenza, attenzione e concentrazione nel compito, applicazione corretta, insieme a conoscenze, abilità e competenze indispensabili per affrontare l'anno scolastico successivo in condizioni positive.

Il Consiglio di Classe nella delibera di **non ammissione alla classe successiva** di uno studente indica le motivazioni della non ammissione con riferimento ai seguenti aspetti:

1. Livello di preparazione raggiunto a fine anno rispetto al livello di preparazione di inizio anno, con indicazione delle lacune più gravi.
2. Capacità espressive orali e scritte (correttezza e proprietà di linguaggio)
3. Capacità di collegamento e di rielaborazione dei contenuti
4. Impegno ed applicazione nello studio
5. Metodo ed autonomia di studio
6. Atteggiamento e partecipazione al dialogo educativo

Gli esiti degli alunni non promossi o non ammessi agli esami conclusivi sono comunicati alle famiglie al termine dello scrutinio direttamente dal Preside. Vengono stilate contestualmente (ai sensi dell'art. 35 O.M. 128/2000) le lettere di comunicazione informativa alle famiglie degli alunni non ammessi alla classe successiva.

#### *CREDITO FORMATIVO E CREDITO SCOLASTICO*

Il Consiglio di classe procede all'esame dei certificati attestanti eventuali crediti formativi presentati dagli studenti della classe e riconosce la rilevanza dei certificati ritenuti coerenti con il percorso formativo. In merito all'attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di Classe utilizza i crediti formativi presentati dagli studenti e riconosciuti coerenti per incrementare, eventualmente, i punteggi del credito scolastico al valore superiore della banda di oscillazione prevista dalla media dei voti conseguita nella classe del triennio di riferimento. Per tutti gli allievi che non dovessero usufruire dell'incremento, avendo raggiunto il limite di fascia per merito, le esperienze prodotte avranno una valida trascrizione sulla certificazione finale dell'Esame di Stato.

Si attribuisce il credito scolastico relativo all'anno in corso sulla base della tabella A allegata al D.M. 16 dicembre 2009, n. 99:

TABELLA A  
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2  
del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

#### CREDITO SCOLASTICO Candidati interni

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
<b>M = 6</b>	<b>3-4</b>	<b>3-4</b>	<b>4-5</b>
<b>6 &lt; M ≤ 7</b>	<b>4-5</b>	<b>4-5</b>	<b>5-6</b>
<b>7 &lt; M ≤ 8</b>	<b>5-6</b>	<b>5-6</b>	<b>6-7</b>
<b>8 &lt; M ≤ 9</b>	<b>6-7</b>	<b>6-7</b>	<b>7-8</b>
<b>9 &lt; M ≤ 10</b>	<b>7-8</b>	<b>7-8</b>	<b>8-9</b>

**L'attribuzione del credito scolastico** viene effettuata nelle classi **terza e quarta liceo** sulla scorta dei seguenti parametri:

1. Sulla base della media aritmetica dei voti riportati nelle singole discipline e del voto di comportamento si individua la banda di oscillazione del punteggio del credito, secondo quanto indicato nella tabella A.
2. All'interno della banda di oscillazione di due punti (3-4) della media uguale a 6 si attribuisce il minimo della fascia (3) a coloro che sono ammessi a maggioranza o/e risultano valutati sufficienti in una o più materie per voto di consiglio; si attribuisce il massimo (4) a chi è ammesso avendo raggiunto in tutte le discipline una valutazione sufficiente, in assenza di elementi di demerito dal punto di vista didattico - educativo.
3. All'interno della banda di oscillazione di due punti (4-5) della media maggiore di 6 e minore o uguale a 7 si attribuisce il minimo della fascia (4) a coloro che sono ammessi a maggioranza o/e risultano valutati sufficienti in una o più materie per voto di consiglio; si attribuisce il massimo (5) a chi è ammesso avendo raggiunto in tutte le discipline una valutazione sufficiente e una media di almeno 6.50, in assenza di elementi di demerito dal punto di vista didattico - educativo.
4. All'interno della banda di oscillazione di due punti (5-6) della media maggiore di 7 e minore o uguale a 8 si attribuisce il minimo della fascia (5) a coloro che sono ammessi a maggioranza o/e risultano valutati sufficienti in una o più materie per voto di consiglio o presentano una media inferiore a 7.30; si attribuisce il massimo (6) a chi è ammesso per merito, avendo raggiunto in tutte le discipline una valutazione pienamente sufficiente e una media di almeno 7.30, in assenza di elementi di demerito dal punto di vista didattico - educativo.
5. All'interno della banda di oscillazione di due punti (6-7) della media maggiore di 8 e minore o uguale a 9 si attribuisce il minimo della fascia (6) a coloro che sono valutati in più di una materia con profitto inferiore a sette o presentano una media inferiore a 8.30; si attribuisce il valore massimo (7) a chi è ammesso con valutazioni inferiori a sette al più in una disciplina e presenta una media di almeno 8.30, in assenza di elementi di demerito dal punto di vista didattico - educativo.
6. All'interno della banda di oscillazione di due punti (7-8) della media maggiore di 9 e minore o uguale a 10 si attribuisce il minimo della fascia (7) a coloro che sono valutati, anche in una sola materia, con profitto inferiore a otto o presentano una media inferiore a 9.30; si attribuisce il valore massimo (8) a chi è ammesso con valutazioni non inferiori a otto in ogni disciplina e presenta una media di almeno 9.30, in assenza di elementi di demerito dal punto di vista didattico - educativo.

**L'attribuzione del credito scolastico** nella classe **quinta liceo** viene effettuata sulla scorta dei seguenti parametri:

1. Sulla base della media aritmetica dei voti riportati nelle singole discipline e del voto di comportamento si individua la banda di oscillazione del punteggio del credito, secondo quanto indicato nella tabella A.
2. All'interno della banda di oscillazione di due punti (4-5) della media uguale a 6 si attribuisce il minimo della fascia (4) a coloro che sono ammessi a maggioranza o/e risultano valutati sufficienti in una o più materie per voto di consiglio; si attribuisce il massimo (5) a chi è ammesso avendo raggiunto in tutte le discipline una valutazione sufficiente, in assenza di elementi di demerito dal punto di vista didattico – educativo.
3. All'interno della banda di oscillazione di due punti (5-6) della media maggiore di 6 e minore o uguale a 7 si attribuisce il minimo della fascia (5) a coloro che sono ammessi a maggioranza o/e risultano valutati sufficienti in una o più materie per voto di consiglio; si attribuisce il massimo (6) a chi è ammesso avendo raggiunto in tutte le discipline una valutazione sufficiente e una media di almeno 6.50, in assenza di elementi di demerito dal punto di vista didattico - educativo.
4. All'interno della banda di oscillazione di due punti (6-7) della media maggiore di 7 e minore o uguale a 8 si attribuisce il minimo della fascia (6) a coloro che sono ammessi a maggioranza o/e risultano valutati sufficienti in una o più materie per voto di consiglio o presentano una media inferiore a 7.30; si attribuisce il massimo (7) a chi è ammesso per merito, avendo raggiunto in tutte le discipline una valutazione pienamente sufficiente e una media di almeno 7.30, in assenza di elementi di demerito dal punto di vista didattico - educativo.
5. All'interno della banda di oscillazione di due punti (7-8) della media maggiore di 8 e minore o uguale a 9 si attribuisce il minimo della fascia (7) a coloro che sono valutati in più di una materia con profitto inferiore a sette o presentano una media inferiore a 8.30; si attribuisce il valore massimo (8) a chi è ammesso con valutazioni inferiori a sette al più in una disciplina e presenta una media di almeno 8.30, in assenza di elementi di demerito dal punto di vista didattico - educativo.
7. All'interno della banda di oscillazione di due punti (8-9) della media maggiore di 9 e minore o uguale a 10 si attribuisce il minimo della fascia (8) a coloro che sono valutati, anche in una sola materia, con profitto inferiore a otto o presentano una media inferiore a 9.30; si attribuisce il valore massimo (9) a chi è ammesso con valutazioni non inferiori a otto in ogni disciplina e presenta una media di almeno 9.30, in assenza di elementi di demerito dal punto di vista didattico - educativo.